

**OGGETTO: CONSULTORI FAMILIARI E CRITICITÀ RELATIVE ALLE RICHIESTE
DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI E PROFILO DI
PERSONALITÀ.**

Premessa

Si stila questo documento al fine di segnalare **importanti criticità** inerenti le richieste di *valutazione delle competenze genitoriali e di profilo di personalità*, provenienti **dall’Autorità Giudiziaria**, ponendosi in un’ottica collaborativa e costruttiva, affinché i consultori familiari possano continuare a garantire servizi che siano efficaci, appropriati e tutelanti nei confronti dell’utenza che ne usufruisce.

Un ulteriore documento è stato prodotto a seguito di un Tavolo di lavoro svolto dai Direttori di tutti i consultori del Lazio ed istituito dalla Regione Lazio durante gli anni 2019 e 2020.

Attualmente il personale dei consultori è formato da: Ginecologi, Pediatri, Psicologi, Assistenti Sociali, Andrologi, Infermieri, Ostetriche e Amministrativi. Tali figure sono impegnate all’interno degli otto percorsi assistenziali previsti dal DCA della Regione Lazio del 12 maggio 2014 n. U00152:

1. Percorso salute sessuale e riproduttiva
2. Percorso nascita
3. Percorso assistenziale per la donna che richiede IVG
4. Percorso assistenziale per la minore che richiede IVG
5. Percorso di contrasto alla violenza di genere
6. Percorso giovani
7. Percorso salute psico-fisica bambino 0-1 anno
8. Percorso G.I.L. adozione

I suddetti percorsi hanno al loro interno più di 100 azioni che, insieme ai LEA, vanno a definire le prestazioni che gli operatori del Consultorio devono effettuare. Nello specifico, l’equipe multidisciplinare al completo prende parte a 6 di questi percorsi; gli psicologi e gli assistenti sociali partecipano a 7 percorsi su 8. Il rispetto dell’approccio multidisciplinare consultoriale, vede quindi gli operatori presenti impegnati in attività di prevenzione, presa in carico e formazione in percorsi che richiedono una formazione specifica su tematiche interdisciplinari.

I LEA del 2019 (art.24) assicurano, all'interno dell'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie le seguenti prestazioni:

- educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- consulenza preconcezionale;
- tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
- assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- rapporti con il Tribunale per minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
- consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

Generalmente le richieste che provengono dai Tribunali (Ordinario, per i Minorenni e Procura della Repubblica) ai servizi sanitari riguardano:

a) Valutazione dello stato psico-fisico del minore et similia

- b) Valutazione psichiatrica e/o del profilo di personalità et similia
- c) Indagini psicosociali e/o valutazione delle competenze genitoriali
- d) Adozioni
- e) Ivg minori e relazioni al giudice tutelare
- f) Sostegno alla genitorialità
- g) Richiesta di mediazione nella coppia

Di norma i punti a e b, e cioè Valutazione dello stato psico-fisico del minore e la valutazione psichiatrica e/o del profilo di personalità, sono considerate attività specialistiche di secondo livello e vengono svolte rispettivamente dal TSMREE e dal CSM.

I punti d, e, f (Adozioni, Sostegno alla genitorialità ed IVG minori e relazioni con il giudice tutelare) rientrano invece nell'ambito delle competenze dei consultori. In particolare i percorsi di "sostegno alla genitorialità" vengono realizzati nel consultorio in quanto prestazione LEA "consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia". In questo senso, sono previsti percorsi psicoeducativi brevi, individuali o di gruppo, finalizzati a sostenere e rinforzare le funzioni genitoriali. Tali richieste, considerato il momento storico e la crisi sociale, sono in continuo aumento.

Criticità nel rapporto con il Tribunale dei Minori:

Sopraggiungono sempre più spesso richieste da parte del Tribunale dei Minorenni, nei casi di procedimenti a tutela dei minori per violenze e maltrattamenti su minori, sospensioni della genitorialità materna e/o paterna, affidamenti esclusivi ad uno dei due genitori o a tutori di *"Valutazione delle competenze genitoriali"*.

Per quanto riguarda tale richiesta, si fa presente che non rientra nell'ambito delle attività Consultoriali e dei LEA sanitari che riguardano il Consultorio Familiare sopra esplicitati. Tale attività è estremamente specialistica con componenti di natura giuridico/peritali, spesso in contrasto con la funzione di sostegno e cura propria dei servizi sanitari e comporta la messa in atto di protocolli osservativi, test diagnostici e valutativi, operatori adeguatamente formati e spazi dedicati e separati dalla delicata utenza consultoriale (neonati, donne gravide, adolescenti...).

Si ribadisce inoltre che l'attività valutativa è un'attività specialistica di secondo livello, mentre l'operatività consultoriale si muove in un'ottica di prevenzione e promozione della salute, sostegno e cura in specifici ambiti di intervento.

L'attività valutativa ha inoltre un'importante componente medico-legale e forense e a tale proposito si sottolinea che, nel caso la valutazione fosse svolta dal consultorio, si porrebbe una problematica

deontologica di incompatibilità in quanto lo stesso servizio si troverebbe a svolgere contestualmente, e talora con le stesse persone, funzioni di valutazione e di terapia/sostegno.

Rapporti con il Tribunale Ordinario

Per quanto riguarda eventuali richieste provenienti dal Tribunale Ordinario nei casi di contenzioso o alta conflittualità, ribadiamo che tali richieste non rientrano nei Lea riferiti alle prestazioni consultoriali ove è specificato il rapporto con il Tribunale dei Minori. A tal proposito si auspica la messa a punto di appositi Protocolli/convenzioni con Centri Clinici, Università ed eventuali “Sportelli famiglia” dedicati all’elaborazione di un piano genitoriale finalizzato al contenimento dell’alta conflittualità. In relazione alle richieste sulla gestione e/o valutazione inoltrate dalla Magistratura Ordinaria, sarebbe necessario individuare un polo specialistico di secondo livello, non identificabile nel consultorio, per la tutela dei minori e per l’intervento sulla alta conflittualità genitoriale.

Prendendo in esame la tematica della **valutazione delle competenze genitoriali e delle indagini psicosociali**, si ricorda che tale tematica è stata affrontata anche dal Gruppo di lavoro dei Direttori dei consultori istituito dalla Regione Lazio (2019-2020); nel luglio 2020, alla fine dei lavori, è stata presentata in Regione a firma congiunta a cui non è pervenuta risposta. Successivamente, sono state presentate in Regione ulteriori comunicazioni in merito, anche a seguito del Piano di Salute Mentale 2022-2025.

Nella nota si evidenziava l’importanza e la delicatezza delle tematiche trattate nelle “*valutazioni delle competenze genitoriali*” e l’impatto che tali prestazioni hanno sul destino e sulla vita dei genitori e dei loro figli.

Le evidenze scientifiche supportano chiaramente l’adozione di un approccio multidisciplinare alla valutazione delle competenze genitoriali (che coinvolga la psicologia clinica e dello sviluppo, la neuropsichiatria infantile, la psicologia sociale e giuridica, e la psichiatria forense) e dimostrano che la collaborazione tra le diverse figure professionali consente di ottenere una maggiore validità e affidabilità della valutazione.

L’attività della **valutazione delle competenze genitoriali ha un importante componente medico-legale e peritale e, nel caso la valutazione fosse svolta dal consultorio, si porrebbero importanti problematiche di ordine deontologico di incompatibilità:**

Su questo è molto chiaro il divieto posto dall'art. 26, comma 2, del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

«Lo psicologo evita [...] di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia».

In quanto gli stessi operatori del servizio si troverebbero a svolgere contestualmente. funzioni di valutazione e funzioni di cura.

Tale posizione è ripresa anche dalle **Linee Guida dello Psicologo Giuridico Società Scientifica AIPG** dove è esplicitato all'**ART.14:**

“OMISSIS...Durante il corso della perizia o consulenza, lo psicologo giuridico non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono sottoposti nel processo a valutazione diagnostica”

Ciò rappresenterebbe per l'utenza una sovrapposizione impropria degli interventi che condizionerebbe in maniera significativa l'efficacia di tutti i percorsi consultoriali, limitandone al tempo stesso la possibilità di accesso.

Ricordiamo inoltre che l'osservanza alle Linee Guida è dettata dalla **Legge Gelli [LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 - Normattiva](#)** che **regola la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

Considerato l'impatto che tali prestazioni hanno sul destino e sulla vita dei genitori e dei loro figli, è indispensabile che la valutazione delle competenze genitoriali e il profilo di personalità siano realizzate all'interno di un modello organizzativo che preveda la presenza di equipe specialistiche di secondo livello multidisciplinari, formate attraverso nuove assunzioni o individuate all'interno di centri specialistici regionali di secondo livello.

Ciò permetterebbe la separazione tra l'ambito peritale/valutativo e quello di cura e garantirebbe al tempo stesso sia l'efficacia delle valutazioni delle competenze genitoriali che dei percorsi socioassistenziali consultoriali.

A supporto di tale tesi è l'art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:

«[1] Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente Codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

[2] Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

[3] Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze».

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra si ribadisce l'importanza di tutelare e difendere la funzione consultoriale nella sua natura preventiva che realizza interventi di primo livello incentrati sulla "promozione della salute", piuttosto che sulla "patologia", competenza di secondo livello che appartiene ad altri Servizi Specialistici.

Si specifica pertanto che, al di là della possibilità (che auspichiamo) di arrivo di altro personale nel ruolo di Psicologi nei Consultori, comunque già attualmente carente per rispondere alle molteplici linee di attività definite dal DCA 2014, l'eventuale istituzione di una nuova linea di attività quale quella della "Valutazione delle competenze genitoriali", non debba essere collocata, per tutte le considerazioni sopra esposte, all'interno dei servizi consultoriali.

Ci auspichiamo che questa importante e specifica linea di attività, possa trovare caratteristiche di omogeneità e uniformità procedurale in tutte le Aziende Sanitarie, attraverso l'istituzione di una interlocuzione con la Regione, al fine di definire una modalità di lavoro condivisa, previa una formazione specifica per tutti gli operatori che saranno coinvolti.